

REGOLAMENTO SPECIALE DEL SUINO LEGGERO INTERMEDIO MERCATO SPERIMENTALE

PARTE PRIMA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Il presente Regolamento Speciale ha per oggetto la definizione delle modalità operative di negoziazione nel mercato sperimentale di Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. della Categoria di Prodotto **Suino leggero intermedio** ed in particolar modo per quanto concerne: le condizioni di contrattazione, le caratteristiche merceologiche del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna, gli eventuali fatti o eventi successivi alla conclusione del contratto o del prestabilito di contratto che possano incidere sulla esecuzione dei medesimi.

I prodotti contrattabili sono i seguenti:

- *Suino leggero intermedio nazionale*
- *Suino leggero intermedio estero*

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

Per *suino leggero intermedio nazionale* si intende un suino nato ed allevato in Italia e con un peso vivo alla macellazione compreso tra 120 Kg e 140 Kg.

Per *suino leggero intermedio estero* si intende un suino nato all'estero ed allevato in Italia con un peso vivo alla macellazione compreso tra 120 Kg e 140 Kg.

I prodotti oggetto del presente Regolamento devono essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 122/2011 in applicazione della Direttiva 2008/120/CE e s.m.i.

I prodotti di cui all'art. 1 si intendono: sani, leali, idonei alla produzione di insaccati, salumi ed al consumo fresco.

I suini compravenduti, salvo diverso accordo tra le parti, dovranno essere consegnati vuoti ovvero a digiuno da almeno 12 ore. Nel caso di fornitura di animali governati verrà applicata al peso pagante una tara sulla base della resa minima riscontrata alla macellazione.

I suini vengono pesati presso l'allevamento o su pesa pubblica. Il compratore o persona dallo stesso designata deve assistere alle operazioni di carico dei suini; è obbligato inoltre a verificare che gli animali siano caricati in maniera adeguata sul mezzo di trasporto, onde evitare che siano presenti in soprannumero o che vengano accorpate partite differenti.

Il peso medio, indicato nella scheda informativa di cui al successivo art. 3, si intende indicativo e potrà subire variazioni.

L'importo totale da corrispondere al venditore sarà calcolato sulla base del peso effettivo risultante al momento della pesatura e del carico degli animali.

Il venditore e l'incaricato del ritiro degli animali, subito dopo le operazioni di pesatura e carico, deve sottoscrivere una scheda sulla quale dovranno essere riportati i seguenti dati: il numero e il peso dei suini caricati, suddivisi tra motrice e rimorchio, la precisazione se i suini sono digiuni o governati (e da quante ore), gli eventuali difetti evidenti riscontrati sugli animali, il nominativo delle persone che assistono al carico e le eventuali sigle di identificazione della partita.

Per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto dei suini, essi devono necessariamente essere conformi al Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97” e s.m.i.

Oltre ai difetti evidenti (mal castrati, che presentino tumefazioni, zoppi e qualsiasi altra situazione che renda il taglio anatomico non idoneo alla commercializzazione diretta) verranno riconosciuti come vizi evidenti tutti quelli accertati dall’Autorità sanitaria in macellazione o sezionatura.

La partita si considera uniforme quando tutti i suini che la compongono rientrano nella fascia di peso compresa tra 120 Kg e 140 Kg.

Il lotto minimo negoziabile è pari a 160 (centosessanta) capi, incrementabile di 1 (un) capo alla volta.

L’importo minimo per le variazioni di prezzo è di 0,001 €/Kg.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Gli operatori, all’interno della Scheda Informativa, dovranno compilare dei campi obbligatori e potranno anche redigere dei campi facoltativi.

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- Allevamento
- Linea genetica
- Peso medio indicativo

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- Resa
- Modalità di allevamento
- Difetti
- Altre caratteristiche

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita

- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di acquisto

- Peso medio indicativo

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di acquisto

- Acquirente
- Linea genetica
- Resa
- Modalità di allevamento
- Altre caratteristiche

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di acquisto

- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie

PARTE SECONDA

Art. 4 – Disciplina della contrattazione telematica

Modalità di accesso alle negoziazioni

L'Operatore professionale per poter accedere alle negoziazioni dei prodotti di cui all'art. 1, deve presentare richiesta di iscrizione al Mercato telematico sperimentale dei suini gestito da BMTI S.c.p.A. e rispettare quanto indicato all'Allegato al presente regolamento. Successivamente all'iscrizione, inserendo il proprio "Identificativo" e la propria "Password", l'operatore accede al Mercato telematico sperimentale e qualunque negoziazione effettuata successivamente a tale connessione verrà imputata all'Operatore titolare di tali Identificativo e Password.

Sessioni di apertura alle negoziazioni

Le negoziazioni hanno luogo, dal lunedì al venerdì, quotidianamente ed in trattazione continua dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

Termini di validità delle proposte di acquisto e/o vendita

Le proposte e le controproposte di acquisto e di vendita, nel caso in cui l'Operatore non lo definisca, avranno una durata di 72 (settantadue) ore; l'Operatore ha comunque la facoltà di definire un termine di validità inferiore o superiore.

Trascorso il termine di validità, la piattaforma telematica cancellerà automaticamente la proposta di vendita o di acquisto.

Conclusione del contratto telematico (o del prestabilito di contratto)

Il contratto (o prestabilito di contratto) si perfeziona quando una proposta di vendita (o di acquisto) trova adesione con una controproposta di acquisto (o di vendita) con gli stessi parametri identificativi (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi). Quando una proposta di vendita (o di acquisto), e allo stesso modo quando una controproposta di vendita (o di acquisto), trova adesione, secondo le modalità di abbinamento o di inserzione di controproposte, la Piattaforma di contrattazione genera automaticamente un contratto (o prestabilito di contratto) contenente i riferimenti delle rispettive controparti, nonché tutti i parametri identificativi della proposta stessa che la Società di gestione BMTI S.C.p.A. invia immediatamente per via telematica a ciascuna delle Parti. I soggetti iscritti possono scegliere di adottare il contratto ad efficacia immediata o il prestabilito contratto la cui efficacia è condizionata dall'accettazione delle Parti. Il prestabilito di contratto acquista efficacia una volta trascorse ventiquattro ore dalla generazione dello stesso ed alla condizione che entro tale termine una delle Parti non abbia espressamente manifestato la volontà di non voler concludere il contratto. La disdetta deve essere esercitata mediante l'apposita funzione presente della Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale gestito da BMTI S.C.p.A., oppure mediante comunicazione scritta da trasmettersi alla controparte e a BMTI S.C.p.A. per e-mail con conferma di lettura o con altri mezzi rapidi a prova di spedizione. Nel caso in cui le Parti convengano un prezzo e/o una quantità diversa da quella concordata sulla Piattaforma di contrattazione,

devono darne immediata comunicazione alla Società di gestione BMTI S.C.p.A. mediante comunicazione scritta via e-mail con conferma di lettura. Nel caso di adozione del contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma di contrattazione a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. Nel caso di adozione del prestabilito di contratto, la data e l'ora indicate nel documento generato dalla Piattaforma di contrattazione a seguito dell'abbinamento tra la proposta di vendita e la proposta di acquisto, maggiorata di ventiquattro ore, si assume quale momento di inizio del rapporto contrattuale. In entrambi i casi il rapporto contrattuale cessa nel momento in cui le parti hanno adempiuto alla reciproche prestazioni da esso previste ai sensi dei successivi art. 5, 6 e 7.

PARTE TERZA

Art. 5 – Luogo e modalità di consegna e ritiro della merce

Per il luogo di consegna, s'intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce al compratore a proprio rischio, spese e sotto la propria responsabilità. La modalità "franco arrivo" comporta che il luogo specifico di consegna della merce debba essere indicato dall'acquirente a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 72 (settantadue) ore dalla data di conclusione del prestabilito di contratto e la consegna venga effettuata dal venditore all'interno della provincia indicata in contratto; le spese di trasporto ed i rischi connessi sono a carico del venditore. La modalità "franco partenza" comporta che il luogo specifico di ritiro debba essere indicato dal venditore a mezzo di posta elettronica e/o fax, entro 72 (settantadue) ore dalla data di conclusione del prestabilito di contratto e il ritiro venga effettuato dall'acquirente all'interno della provincia indicata in contratto; le spese di trasporto ed i rischi connessi sono pertanto a carico dell'acquirente. Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.

Art. 6 – Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno di consegna/ritiro dei suini. È facoltà delle parti concordare termini di pagamento diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Art. 7 – Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna/ritiro dei suini e sono regolati come segue:

- a) Per i contratti stipulati alla condizione di consegna "pronta", i suini si intendono a disposizione del compratore immediatamente dopo la conclusione del contratto e comunque entro l'8° (ottavo) giorno sempre dalla data di conferma di conclusione contratto telematico.
- b) Per i contratti stipulati alla condizione di consegna "differita" il prodotto sarà consegnato o ritirato una o più volte a partire dalla data di conferma di conclusione del contratto telematico ed entro l'8° (ottavo) giorno a partire dai periodi di frequenza delle consegne o ritiri stabiliti in contratto.

Art. 8 – Diritto di rifiuto della merce

Il diritto di rifiuto della merce potrà essere esercitato nel caso in cui l'autorità competente giudichi la merce inadatta alla vendita od al consumo umano, nel caso in cui la merce non fosse conforme alle normative vigenti in materia, nel caso in cui la merce consegnata/ritirata non fosse conforme a quanto stabilito nel contratto. L'acquirente potrà esercitare tale diritto solo presentando la documentazione attestante le irregolarità, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione a Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. specificando i vizi contestati.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo potranno sollevare formale contestazione ricorrendo in Arbitrato, e gli Arbitri decideranno se al compratore spetta il diritto di rifiuto della merce. Se gli Arbitri stabiliranno il diritto di rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire. La scelta del compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al venditore.

Art. 9 – Inadempienze

Salvo i casi di forza maggiore e in deroga all'articolo 1458 cod.civ. il contratto può essere risolto di diritto per le quote e prestazioni corrispettive non ancora eseguite, quando si verifica:

- La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte dell'Acquirente, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta per la merce contrattata alle condizioni di consegna "pronta/disponibile";
- Il mancato rispetto del luogo di consegna, spedizione o ritiro indicato al punto luogo e modalità di consegna della merce;
- Una causa di forza maggiore che ecceda il termine di esecuzione eventualmente concordato tra le parti;
- Uno dei contraenti viene dichiarato fallito ovvero dia corso ad una procedura concorsuale di concordato ovvero abbia già omesso o sospeso per questo contratto uno o più pagamenti senza motivo o senza dare l'avviso scritto di cui all'art. 8 e 11.

La risoluzione di diritto deve essere comunicata per iscritto nei modi indicati all'art. 11. Ogni contestazione relativa alla verifica della sussistenza degli effetti prodotti dalla risoluzione può essere sollevata nei modi di cui all'art. 12.

Art. 10 – Cause di forza maggiore

In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera parziale o definitiva, l'esecuzione del contratto o del prestabilito di contratto, lo stesso s'intenderà risolto totalmente o per la parte da eseguire. La parte che invoca la causa di forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 2 (due) giorni, a mezzo fax o per posta elettronica, alla propria controparte e a Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.

Sono considerate cause di forza maggiore che comportano la risoluzione del contratto i provvedimenti dell'autorità sanitaria, che, riscontrata l'esistenza di malattie infettive o contagiose, dispongano il sequestro o l'abbattimento della mandria.

Art. 11 – Reclami

Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.C.p.A., mediante fax e posta certificata con conferma di lettura per i contratti stipulati da entrambi i contraenti residenti nel territorio nazionale e mediante fax ed e-mail qualora almeno uno dei contraenti risieda in un Paese estero, entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Art. 12 – Risoluzione delle controversie

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:

- 1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Modena;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Parma;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Cremona;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Reggio Emilia;
 - Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Perugia.
- 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.
- 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.

Art. 13 – Mancata osservanza dei termini legali di pagamento e decorrenza degli interessi

Nel caso di mancata osservanza da parte del compratore dei termini legali di pagamento previsti dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applicano le disposizioni in esso previste, o comunque previste dalla normativa vigente al

momento della stipula del contratto. Alle stesse norme deve farsi riferimento ai fini del calcolo e della decorrenza degli interessi.

ALLEGATO

Il presente allegato è parte integrante del “Regolamento speciale del suino leggero intermedio” per la contrattazione del prodotto nel relativo Mercato sperimentale gestito da BMTI S.c.p.A.

ART. 1*(Operatori Iscrivibili)*

1. Per Operatori Iscrivibili si intendono gli Operatori aventi sede nel territorio della Comunità Europea e appartenenti a una delle seguenti categorie:
 - a) agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo e agroalimentare;
 - b) produttori agricoli.
 - c) commercianti del settore agricolo e agroalimentare;
 - d) trasformatori operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
 - e) società cooperative e loro consorzi delle filiere agricola e agroalimentare;
 - f) organizzazioni di produttori agricoli di cui agli art. 2 e 5, D.Lgs 27 maggio 2005, n. 102 (Vedi Note);
 - g) utilizzatori, compresa la Grande Distribuzione, operanti nel settore agricolo, e agroalimentare;
 - h) organismi associativi detentori delle merci agricole e agroalimentari;
 - i) soggetti abilitati all’intermediazione operanti nella Borsa Merci Telematica Italiana.

ART. 2*(Requisiti per l’Iscrizione degli Operatori)*

1. Gli operatori del precedente Art. 1 lettere da a) ad h), ai fini dell’iscrizione per le negoziazioni sul Mercato telematico sperimentale del suino leggero intermedio gestito da BMTI S.c.p.A., devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:
 - a) avere sede nel territorio italiano;
 - b) possedere una casella di posta elettronica.
 - c) godere della capacità di agire ed essere capaci di obbligarsi;
 - d) possedere la maggiore età, e godere dei diritti civili e politici (nel caso di imprese individuali e società di persone);
 - e) non esercitare l’attività svolta in qualità di dipendente (eccezion fatta per il lavoro part-time

fino al 50% in enti pubblici) o l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, con esclusione di ciò che è connesso con la mediazione (solo nel caso degli Agenti di Affari in Mediazione);

- f) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale di insolvenza che implichi la liquidazione;
- g) avere regolare iscrizione nel Registro Imprese delle Camere di Commercio;
- h) non essere stati esclusi dalle Borse Merci;
- i) non essere stato incluso negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari attestato da visura nazionale dei medesimi;
- j) non essere stato condannato per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza, calunnia e per i reati previsti dalla D.lgs. n. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- k) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni antimafia), e della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, e successive modificazioni e integrazioni;

In caso di soggetti con personalità giuridica, i predetti requisiti devono essere posseduti e sussistere in via continuativa in capo ai soggetti che ne detengono la legale rappresentanza.

2. Gli operatori del precedente comma 1 che hanno sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, ai fini dell'iscrizione per le negoziazioni devono possedere analoghi requisiti nel rispetto delle leggi comunitarie vigenti.

ART. 3

(Provvedimenti disciplinari nei confronti degli Operatori Iscritti)

1. BMTI S.c.p.A. al fine di controllare il rispetto delle norme regolatrici del Mercato telematico sperimentale del suino leggero intermedio e allo scopo di garantire il corretto e regolare funzionamento del Mercato stesso può:
 - a. richiedere agli Operatori Iscritti ogni informazione o documento utile riguardante l'operatività svolta nel Mercato;
 - b. convocare i rappresentanti degli Operatori Iscritti al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni.
2. Qualora nello svolgimento della attività di controllo del Mercato telematico sperimentale del suino leggero intermedio, BMTI S.c.p.A. acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di

manipolazione o agiotaggio ne fa immediata comunicazione all'autorità giudiziaria nonché alle altre eventuali autorità amministrative competenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione di BMTI S.c.p.A., al fine di assicurare il pieno funzionamento del Mercato telematico sperimentale del suino leggero intermedio, nel rispetto delle condizioni di accessibilità e trasparenza, può comminare le seguenti sanzioni che verranno adottate nel rispetto del principio di parità di trattamento, tenuto conto della gravità del fatto e dell'eventuale recidiva:
 - c. richiamo scritto in forma pubblica;
 - d. sospensione dell'accesso al Mercato telematico sperimentale del suino leggero intermedio e ai suoi servizi;
 - e. esclusione dell'Operatore dal Mercato telematico sperimentale del suino leggero intermedio.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, di cui al precedente comma 3, verrà seguita la seguente procedura:
 - a) qualora siano state individuate presunte violazioni delle norme regolatrici il Mercato telematico sperimentale del suino leggero intermedio, BMTI S.c.p.A. invierà all'Operatore Iscritto una comunicazione contenente:
 - descrizione dell'ipotesi di infrazione;
 - fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazioni di eventuali memorie e controdeduzioni e la eventuale richiesta di una audizione per esame congiunto della situazione;
 - b) qualora l'Operatore Iscritto richieda la convocazione di una audizione per l'esame congiunto della situazione ovvero qualora BMTI S.c.p.A. ritenga necessaria tale audizione, la stessa BMTI S.c.p.A. ne fissa la data dandone comunicazione all'Operatore. Questi partecipa all'audizione personalmente o tramite persona da Lui appositamente delegata e può farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presenza all'audizione non dovuta a giustificati motivi, BMTI S.c.p.A. procederà sulla base degli elementi acquisiti.
5. Le decisioni assunte da BMTI S.c.p.A. verranno tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato.

ART. 4

(Controversie)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Operatori Iscritti in relazione alle negoziazioni e alle contrattazioni effettuate sul Mercato telematico sperimentale del suino leggero intermedio (compresa in via esemplificativa e non limitativa quelle relative a questioni di validità, interpretazione,

esecuzione, inadempimento, risoluzione e pregiudiziali di competenza), viene disciplinata in via esclusiva dal Regolamento speciale di cui il presente allegato è parte integrante.

NOTE

Art. 2, D.Lgs 2005, n. 102 - *Organizzazioni di produttori*.

1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

- a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
- d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
- f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- g) realizzare iniziative relative alla logistica;
- h) adottare tecnologie innovative;
- i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

- Art. 5, D.Lgs 2005, n. 102 - *Forme associate delle organizzazioni di produttori*.

1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;
- b) gestire le crisi di mercato;
- c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;
- d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;
- e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;
- f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.

2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1

3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 33, comma 3, D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.